

D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. *Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari* (G.U. 7-9-1955, n. 206 - S.O.)
STRALCIO

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI

CAPO I - DELLE PRESTAZIONI

Art. 2.

Gli assegni familiari non spettano:

- a) al coniuge del datore di lavoro;
- b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- [c) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari] (1);
- d) ai lavoratori a domicilio;
- [e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari] (2);
- f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

(1) Lettera abrogata dall'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

(2) Lettera abrogata dall'art. 12, L. 14 luglio 1967, n. 585.

Art. 11

Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.

Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Art. 12

Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.

Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1:6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.

Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 17 ottobre 1961, n.1038.

Art. 13

Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.

Art. 14

Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:

- 1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
- 2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
- 3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.

Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Qualora l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'INPS può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.

Art. 15

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.

Art. 16

In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.

Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.

I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

Art. 17

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 394

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capofamiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.

Art. 18

In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

Art. 20

Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attività principale.

Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Art. 23 (1)

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'INPS o all'Ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro. (2)

(1) Articolo così modificato dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito dalla L. 16 aprile 1974, n. 114.

(2) L'Ispettorato del lavoro è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537 e le sue funzioni sono state assegnate alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, settore ispezione del lavoro (artt. 3 e 5 D.P.R. 7 novembre 1996, n. 687).

Omissis

CAPO II - DEI CONTRIBUTI

Art. 26.

Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.

Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Il comma era stato già sostituito dall'art. 5, comma 8, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Art. 32

Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui doveva essere versato (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito dalla L. 16 aprile 1974, n. 114.

CAPO IV - DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 37

Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. (1)

Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

[Art. 39

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Art. 40

I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

[Art. 41

Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Art. 44

Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di cinque anni (1) dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

(1) Termine così elevato dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

TITOLO IV PENALITÀ

Art. 82

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 200.000 [euro 103] a L. 2.000.000 [euro 1.032].

Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con un'ammenda da L. 200.000 [euro 103] a L. 2.000.000 [euro 1.032].

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un ammenda da L. 200.000 [euro 103] a L. 2.000.000 [euro 1.032].

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila [euro 413] a quattro milioni ottocentomila [euro 2.478]. (1)

(1) Importi sono stati così elevati ai sensi degli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma così modificato dall'art. 79, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 85

Salvo che i fatti costituiscano reato più grave i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 [euro 51] a L. 1.000.000 [euro 516] per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico.

Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto, e 40 del presente testo unico, è punito con l'ammenda da L. 40.000 [euro 20] a L. 400.000 [euro 206]

(1) Importi sono stati così elevati ai sensi degli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.